

Misura 1.2 Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca (art. 24 del Reg. (CE) n. 1198/2006)

Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei **pescatori** e dei **proprietari di pescherecci** per una durata massima, nel **periodo dal 2007 al 2013**, di:

- 12 mesi, prorogabili di altri 12 mesi, nell'ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto i);
- 3 mesi nel caso delle misure di emergenza adottate dagli Stati membri di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 2371/2002, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto ii);
- 6 mesi nel caso delle misure di emergenza adottate dalla Commissione di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 2371/2002, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto ii);
- 6 mesi, prorogabili di altri sei mesi, nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iii);
- 8 mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iv), e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca;
- 3 mesi nell'ambito dei piani di salvataggio e ristrutturazione di cui all'articolo 21, lettera f), per il periodo di sostituzione dei motori;
- 6 mesi in caso di calamità naturale o interruzione delle attività di pesca per motivi di salute pubblica o altri eventi eccezionali che non derivano da misure di conservazione delle risorse.

La sospensione dell'attività di pesca si esercita attraverso la **sospensione della licenza di pesca**, a norma del Regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 3).

Il contributo del FEP per tali misure (escluso ultimo punto) non può superare 1 milione di euro o il 6% dell'aiuto finanziario comunitario totale.

Ai sensi del comma 3, la sospensione stagionale e ricorrente delle attività di pesca **non è finanziabile dal FEP**.

La misura sarà attivata dall'Amministrazione centrale.

Soggetti ammissibili a finanziamento

Proprietari di imbarcazioni da pesca o armatori previa autorizzazione dei proprietari;

Pescatori imbarcati sulle unità che effettuano l'arresto temporaneo.

Area interessata

Tutto il territorio delle aree GSA.

Criteri di ammissibilità

- L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportati nei piani indicati nel PO.
- Gli attrezzi da pesca riportati sulla licenza devono essere quelli relativi al piano di gestione nazionale per il quale è previsto l'arresto temporaneo effettuato in base all'art. 24 . comma 1) v) del Reg. (CE)1198/2006.
- L'armatore deve essere iscritto nel registro delle imprese di pesca.
- L'imbarcazione da pesca deve risultare armata e equipaggiata al momento dell'arresto temporaneo e deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di arresto.
- Il pescatore deve risultare imbarcato sull'unità da pesca che aderisce all'arresto temporaneo per l'intero periodo di interruzione dell'attività di pesca, salvo sbarco per malattia.
- Il pescatore deve essere stato imbarcato, su imbarcazioni da pesca, per almeno 3 mesi nel periodo di dodici mesi precedenti la data di arresto temporaneo.
- Applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Criteri di selezione

- Operazioni inerenti l'arresto temporaneo dell'attività di pesca nell'ambito di piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione.
- Operazioni inerenti l'arresto temporaneo dell'attività di pesca in caso di calamità naturale.
- Operazioni inerenti l'arresto temporaneo dell'attività di pesca in caso di interruzione delle attività di pesca decise dallo Stato per eventi eccezionali che non derivano da misure di conservazione delle risorse.